

Avviso

Sospensione rate mutuo

È stata definita **la sospensione, non oltre il 7 agosto 2025, del pagamento delle rate dei mutui** a supporto di persone e attività economiche colpite dagli eccezionali eventi meteorologici del 29 e 30 giugno 2024, che hanno interessato i seguenti territori:

- **della Città Metropolitana di Torino i comuni di** Balme, Banchette, Bardonecchia, Busano, Cafasse, Cantoira, Canischio, Ceresole Reale, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Cuorné, Fiorano Canavese, Forno Canavese, Groscavallo, Ingria, Lemie, Levone, Locana, Noasca, Oulx, Pessinetto, Prascorsano, Pratiglione, Pertusio, Ribordone, Rivara, Ronco Canavese, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Colombano Belmonte, San Giorgio Canavese, San Ponso, Sparone, Traves, Usseglio, Val di Chy, Valperga, Valprato Soana, Vidracco, Viù e Vistrorio;
- **della provincia del Verbano-Cusio-Ossola i comuni di** Antrona Schieranco, Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Cossogno, Intragna, Macugnaga, Omegna, Premeno, San Bernardino Verbano, Stresa, Trasquera, Vanzone con San Carlo, Varzo, Villadossola;
- **della provincia di Vercelli i comuni di** Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Campertogno, Carcoforo, Fobello, Molliia, Pila, Piode, Rassa, Rimella, Scopa.

Riferimento. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 21 agosto 2024, n. 1.096.

Modalità di sospensione

- **Sospensione totale della rata** (sia interessi che quota capitale). Gli interessi saranno calcolati sul capitale residuo al momento della sospensione e addebitati alle scadenze e periodicità previste dal piano di ammortamento. Il numero di rate è concordato con la banca.
- **Sospensione parziale della sola quota capitale.** Gli interessi dovuti durante il periodo di sospensione saranno calcolati sul capitale residuo al momento della sospensione e addebitati alle scadenze originarie previste.

Non saranno applicate spese o commissioni, né richieste ulteriori garanzie. Gli interessi dovuti nel periodo di sospensione saranno calcolati in base al contratto e all'Accordo tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori del 18/12/2009.

Per richiedere la sospensione di mutui relativi a edifici sgomberati, alla gestione di attività di natura commerciale, economica o agricola, svolte negli stessi, occorre presentare l'**autocertificazione** del danno subito (D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni).

Per tutti i dettagli e maggiori informazioni è a disposizione il personale della succursale.